

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI-COVA DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA	<i>Nr. Progr.</i> 157
	<i>Data</i> 17/12/2024
	<i>Seduta NR.</i> 49

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI-COVA DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell'Assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigioli;

Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica ad oggetto "Lavori di ampliamento del giardino della scuola primaria Ferrazzi-Cova di via santa Geltrude nella frazione di Olcella" elaborato dall'Ufficio comunale Opere Pubbliche, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 19/11/2024;

Visto il progetto esecutivo ad oggetto "Lavori di ampliamento del giardino della scuola primaria Ferrazzi-Cova di via santa Geltrude nella frazione di Olcella" elaborato dall'Ufficio comunale Opere Pubbliche e Gestione del patrimonio, composto dai seguenti elaborati, ai sensi dell'art.6 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023:

- 1) Relazione generale
- 2) Quadro economico
- 3) Computo metrico estimativo
- 4) Elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
- 5) Quadro di incidenza manodopera
- 6) Costi per l'attuazione della sicurezza
- 7) Cronoprogramma
- 8) Capitolato speciale d'appalto
- 9) Prime indicazioni per la stesura del PSS/PSC
- 10) Piano di manutenzione dell'opera
- 11) Elaborati grafici
- 12) Piano particellare di esproprio

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal R.U.P. in data 16/12/2024;

Visto il Verbale di immissione in possesso anticipata del 16/12/2024 della Fondazione della Scuola Teorico Pratica di Agricoltura di Ferrazzi Francesco e Cova Luigia, attualmente proprietaria dell'area di interesse del progetto, con il quale l'area di progetto entra nelle disponibilità del Comune di Busto Garolfo;

Ritenuto di riservare nel quadro economico la somma di euro 22.000,00 quale indennità per l'accordo bonario di cessione dell'area, la cui determinazione è contenuta negli elaborati di progetto;

Considerato che il quadro economico dell'intervento, risulta così composto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA. <u>QUADRO ECONOMICO</u>	

Lavori		
1	Importo lavori	€ 30.650,00
1.a	Di cui importo per i costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 6.829,95
2	Importo per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
A	Sommano 1+2	€ 31.250,00
3	Iva 10% sui lavori (A)	€ 3.125,00
B	Sommano A+3	€ 34.375,00
Somme a disposizione		
4	Indennità per l'acquisizione dell'are di progetto	€ 22.000,00
5	Incentivo per funzioni tecniche 2% (A)	€ 625,00
5.1	Di cui 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€ 125,00
5.2	Di cui importo netto del fondo	€ 500,00
C	Sommano	€ 22.625,00
D	Totale	€ 57.000,00

Considerato che la spesa complessiva da quadro economico trova copertura:

- € 55.000,00 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
- € 1.565,86 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza finanziato con avanzo;
- € 434,14 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza con proventi cimiteriali;

Ritenuto altresì, di procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo in quanto coerente con gli strumenti di programmazione di questa Amministrazione Comunale;

Dato atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree che saranno acquisite dal Comune in seguito ad accordo bonario, ma, che in forza del verbale di immissione in possesso anticipata, sopra richiamato, l'area risulta nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che l'importo di euro 625,00 corrispondente all'incentivo per funzioni tecniche, di cui il 20% pari a euro 125,00 da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 del d.l. n. 90 del 24/06/2014 e di cui euro 500,00 quale importo netto del fondo da ripartire tra i tecnici individuati quale gruppo di lavoro per l'appalto in oggetto, verrà allocato nel contratto decentrato integrativo dell'ente per l'anno 2024;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato progetto esecutivo ad oggetto "Lavori di ampliamento del giardino della scuola primaria Ferrazzi-Cova di via santa Geltrude nella frazione di Olcella", composto dai seguenti elaborati, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023:

1. Relazione generale
2. Quadro economico
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
5. Quadro di incidenza manodopera
6. Costi per l'attuazione della sicurezza
7. Cronoprogramma
8. Capitolato speciale d'appalto
9. Prime indicazioni per la stesura del PSS/PSC
10. Piano di manutenzione dell'opera
11. Elaborati grafici

2) di approvare il quadro economico dell'opera così composto:

DESCRIZIONE		IMPORTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.		
<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
Lavori		
1	Importo lavori	€ 30.650,00
1.a	Di cui importo per i costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 6.829,95
2	Importo per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
A	Sommario 1+2	€ 31.250,00
3	Iva 10% sui lavori (A)	€ 3.125,00
B	Sommario A+3	€ 34.375,00
Somme a disposizione		
4	Indennità per l'acquisizione dell'are di progetto	€ 22.000,00
5	Incentivo per funzioni tecniche 2% (A)	€ 625,00
5.1	Di cui 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€ 125,00
5.2	Di cui importo netto del fondo	€ 500,00
C	Sommario	€ 22.625,00
D	Totale	€ 57.000,00

3) Di dare atto che la spesa di euro 57.000,00 relativo all'intervento di cui al sub. 2 sarà imputata al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
- quanto a € 55.000,00 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

- quanto a € 1.565,86 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza finanziato con avanzo;
 - quanto a € 434,14 al cap. 20300 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza con proventi cimiteriali;
- 4) Di dare atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree che saranno acquisite dal Comune in seguito ad accordo bonario, ma, che in forza della dichiarazione sopra richiamata, l'area risulta nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
 - 5) Di dare atto che il progetto di cui al sub 1) è stato redatto dal personale dell'Ufficio Opere Pubbliche e gestione del patrimonio dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
 - 6) Di dare atto altresì che le funzioni di RUP sono svolte dall'Arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
 - 7) Dato atto che l'importo di euro 625,00 corrispondente all'incentivo per funzioni tecniche, di cui il 20% pari a euro 125,00 da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 del d.l. n. 90 del 24/06/2014 e di cui euro 500,00 quale importo netto del fondo da ripartire tra i tecnici individuati quale gruppo di lavoro per l'appalto in oggetto, verrà allocato nel contratto decentrato integrativo dell'ente per l'anno 2024;
 - 8) Di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

1. Relazione generale
2. Quadro economico
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
5. Quadro di incidenza manodopera
6. Costi per l'attuazione della sicurezza
7. Cronoprogramma
8. Capitolato speciale d'appalto
9. Prime indicazioni per la stesura del PSS/PSC
10. Piano di manutenzione dell'opera
11. Elaborati grafici

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 157 DEL 17/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **157** del **17/12/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI-COVA DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/12/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/12/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE


Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

RELAZIONE GENERALE

1. INQUADRAMENTO

I lavori di ampliamento del giardino della scuola primaria “Ferrazzi e Cova” di via Santa Geltrude di Olcella, interessano l’area che si colloca nella zona retrostante all’edificio scolastico, tra la via Tevere e la via Adda della frazione di Olcella.



Per la realizzazione delle opere, risulta necessario acquisire l’area di interesse, che, all’attualità, è di proprietà della Scuola Teorico Pratica di Agricoltura di Ferrazzi Francesco e Cova Luigia, come da risultanza di visura catastale della particella n. 96 del Foglio n. 11.



La scuola primaria Ferrazzi e Cova è collegata con il capoluogo comunale tramite la via Olcella-SP128 e con il Comune di Arconate tramite la via dei Mille. All’edificio scolastico si accede direttamente da via Santa

Geltrude e, all'attualità, mancano parcheggi a raso in numero adeguato a servizio della struttura scolastica, che, nel corso del 2023 e a tutt'oggi è interessata da lavori di costruzione di nuova mensa scolastica.



L'area oggetto di acquisizione ha un'estensione di 1.000,00 mq e per metà sarà riservata alla formazione di nuovi parcheggi a raso, mentre i restanti 500,00 mq sono da destinare ad ampliamento del giardino della scuola Primaria Ferrazzi-Cova di Olcella. La nuova area giardino sarà delimitata da recinzione permanente e accessibile tramite cancello carraio e pedonale dalla nuova viabilità in progetto, con accesso dalle vie succitate.



Vista da via Tevere

Nello specifico, la superficie di 1.000,00 mq deve essere acquisita dal Comune di Busto Garolfo dalla proprietà che risulta essere la Scuola Teorico Pratica di Agricoltura di Ferrazzi Francesco e Cova Luigia, come da risultanza di visura catastale della particella n. 96 del Foglio n. 11, del quale si riporta di seguito uno stralcio.



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/11/2024
Ora: 14:18:10
Numero Pratica: T247860/2024
Pag: 1 - Segue

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 07/11/2024



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 07/11/2024

Dati identificativi: Comune di BUSTO GAROLFO (B301) (MI)

Foglio 11 Particella 96

Classamento:

Redditi: dominicale Euro 309,00

agrario Euro 309,00

Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 2

Superficie: 59.830 m²

Ultimo atto di aggiornamento: TABELLA DI VARIAZIONE del 29/08/2007 Pratica n. MI0734540 in atti dal 29/08/2007 RETTIFICA IN AUTOTUTELA D'UFFICIO - DATI AGEA 2006 (n. 11476.1/2007)

Annotazioni: RETTIFICA IN AUTOTUTELA D'UFFICIO DELLA VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 n. 262 (DECORRENZA 1.01.2006). QUALITA' DICHIARATA O PARIFICATA A COLTURA PRESENTE NEL QUADRO TARIFFARIO DEL COMUNE

> **Dati identificativi**

Comune di BUSTO GAROLFO (B301) (MI)

Foglio 11 Particella 96

Impianto meccanografico del 31/03/1973

> **Dati di classamento**

Redditi: dominicale Euro 309,00

agrario Euro 309,00

Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 2

Superficie: 59.830 m²

TABELLA DI VARIAZIONE del 29/08/2007 Pratica n. MI0734540 in atti dal 29/08/2007 RETTIFICA IN AUTOTUTELA D'UFFICIO - DATI AGEA 2006 (n. 11476.1/2007)

Annotazioni: RETTIFICA IN AUTOTUTELA D'UFFICIO DELLA VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 n. 262 (DECORRENZA 1.01.2006). QUALITA' DICHIARATA O PARIFICATA A COLTURA PRESENTE NEL QUADRO TARIFFARIO DEL COMUNE



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/11/2024
Ora: 14:18:10
Numero Pratica: T247860/2024
Pag: 2 - Fine

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> 1. SCUOLA TEORICO PRATICA DI AGRICOLTURA
DI FERRAZZI FRANCESCO E COVA LUIGIA

Diritto di: Proprieta' per 1000/1000 (deriva dall'atto
1)


1. Impianto meccanografico del 31/03/1973

Visura telematica esente per fini istituzionali

La porzione di particella di interesse non risulta rientrare nell'ambito di Progettazione Coordinata APC2 del PGT vigente, in quanto, come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica protocollo n. 25272 del 20/11/2024, il margine esclude l'area di intervento.

AMBITO DI PROGETTAZIONE COORDINATA	APC	2
---	------------	----------

7

Localizzazione	Via Adda	Superficie	11.112 mq
 <p style="text-align: center;">Stato di fatto, 1:5.000</p>	OBBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE		
	Caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi		
	Unico accesso da Via Adda		
	SL prevista ambito A	3.550	mq
	SL prevista ambito B	860	mq
	RC (Rapporto Copertura)	33 %	
	SP (Superficie permeabile)	30%	
	Altezze	10 m	
	Destinazione d'uso non ammissibili		
	Produttivo (2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8) – Commerciale (3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10) – Terziario (4.8) - Ricettivo (5.3) - Agricolo		
Vincoli presenti			
Riferimento alla tavola DT01 Vincoli e prescrizioni sovracomunali. Previsione con fasce di mitigazione e tampone-cuscinetto paesistico-ambientale con dotazione arborea secondo le modalità attuarie riportate nella Rete Verde Metropolitana del PTM. Rispetto di quanto indicato all'art. 15 comma 6			


 <p style="text-align: center;">Indicazione progettuale, 1:5.000</p> <p>Parcheggio Residenze Area verde</p>	CONTENUTI DELLA CONVENZIONE		
	Superficie di cessione gratuita per le opere di urbanizzazione		
	Ambito A	250	mq
	Ambito B	0 mq	
	Superficie di cessione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale		
	Ambito A	3.100	mq
	Ambito B	0 mq	
	Superficie da monetizzare (commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione)		
	In accordo con l'A.C. e laddove non si dovesse ritenere necessaria la cessione, sarà possibile la monetizzazione totale o parziale delle superfici previste in cessione		

Il piano dei servizi, invece definisce l'area di interesse pari a 1.000,00 mq come ricadente in Ambito di Attrezzature pubbliche di uso pubblico di progetto - Servizi di progetto n. 10.


Elaborato - RT01 Azzonamento_intero territorio comunale



AMBITI DEL PIANO DEI SERVIZI

-  Attrezzature pubbliche di uso pubblico esistenti
-  Attrezzature pubbliche di uso pubblico di progetto

Elaborato - ST01 Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto



Legenda

-  Confine comunale
- Servizi comunali esistenti**
 -  Aree verdi
 -  Aree verdi attrezzate
 -  Attrezzature sportive
 -  Attrezzature di interesse comune
 -  Attrezzature socio-assistenziali
 -  Attrezzature religiose
- Attrezzature previste**
 -  Attrezzature scolastiche dell'obbligo e dell'infanzia
 -  Edilizia residenziale pubblica (ERP)
 -  Attrezzature tecnologiche
 -  Parcheggi
 -  Attrezzature cimiteriali
 -  Piattaforma ecologica
 -  Servizi di progetto

2- DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA DI PROGETTO


Determinazione con valore IMU

Si assume quanto disposto nella Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2018, ancora in vigore, ad oggetto “Determinazione del valore aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (imu) anno 2018”, secondo la cui tabella, l'importo per le “Attrezzature per Servizi Esistenti e previste” è pari a 22,00 €/mq. Il valore è pari a $22,00 \text{ €/mq} \times 1.000,00 \text{ mq} = 22.000,00 \text{ euro}$.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di riservare la quota di euro 22.000,00 nel quadro economico da destinare all'indennità di acquisizione del terreno.

6- REALIZZAZIONE DI RECINZIONE A MARGINE DEL NUOVO GIARDINO

Si intende recintare una superficie pari a 500,00 mq dell'area espropriata. La recinzione a margine sarà realizzata con un basamento in muretto di calcestruzzo armato per un'altezza di 50 cm al quale fissare pannelli rigidi di rete metallica. Il modello di rete da installare è di tipo “a pannello” rigido avente altezza 203 cm, zincato e verniciato a polvere termoidurente di poliestere. La recinzione del nuovo giardino avrà un'altezza complessiva pari a 253 cm.



L'accesso al giardino dall'esterno sarà garantito da cancello carrabile idoneo ad essere installato con la tipologia di recinzione individuata, avente luce pari a 3,50 m, mentre l'accesso al giardino dalla scuola sarà garantito tramite apertura di passaggio nella recinzione esistente della scuola.



I lavori da appaltare consistono, pertanto, nella realizzazione di nuovo muretto in calcestruzzo avente altezza 50 cm fuori terra, previo scavo e adeguata sezione di fondazione, e spessore 20 cm avente caratteristiche meglio specificate nel computo metrico estimativo, nella posa di recinzione metallica, nonché la demolizione di parte della recinzione esistente della scuola primaria.

La soluzione progettuale adottata è quella che risponde alle esigenze della scuola di dotarsi di un parcheggio a raso, non oggetto del presente progetto, e di compensare parte della superficie di giardino persa per la costruzione della nuova mensa scolastica con una nuova area a verde.

AREA DEMANIO E
PARTIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE		IMPORTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.		
<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
Lavori		
1	Importo lavori	€ 30.650,00
1.a	Di cui importo per i costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 6.829,95
2	Importo per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
A	Sommano 1+2	€ 31.250,00
3	Iva 10% sui lavori (A)	€ 3.125,00
B	Sommano A+3	€ 34.375,00
Somme a disposizione		
4	Indennità per l'acquisizione dell'are di progetto	€ 22.000,00
5	Incentivo per funzioni tecniche 2% (A)	€ 625,00
5.1	Di cui 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€ 125,00
5.2	Di cui importo netto del fondo	€ 500,00
C	Sommano	€ 22.625,00
D	Totale	€ 57.000,00

AREA DEMANIO E
PARTIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - per designazione lavori

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	prezzo unitario
np1	Fornitura con posa in opera pannello tipo "ECO DOVER" h 203 cm, maglia 200x50 mm, filo verticale 5 mm, doppio filo orizzontale 6 mm, palo tondo h 210 cm diametro 48 mm. Tutto il materiale sarà zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005. I pali verranno posati su muro con apposite piastre e tasselli ad interasse 2,5 ml c.ca. I pannelli verranno fissati ai pali con appositi giunti.	ml	114,89 €
np2	Fornitura e posa in opera n° 1 cancello tipo "ALASKA" carraio 2 ante L 400 cm x H 300 cm, zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005, formato da riquadro tubolare quadro e specchiato con PANNELLO ECO DOVER. Compreso di piantane, serratura MANUALE, accessori per il montaggio e predisposto all'automazione.	cad	1.720,00 €
np3	Scavo a sezione ristretta ed obbligatoria, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano di sbancamento, compreso accatastamento in loco e rinterro. Calcestruzzo per opere varie di fondazioni semplici o armate quali platee, di qualsiasi forma e dimensione, compresi i getti, la vibrazione, le casseforme ed il ferro di armatura in ragione di 25 kg/m3. Classe di esposizione ambientale: XC2. Rapporto acqua 7 cemento: max. 0,60. Classe di resistenza a compressione minima: C 25. Dosaggio di cemento: 250 Kg./m3. Diametro massimo inerte: 25 mm. Dimensione muro cm 50x20.	ml	511,84 €
LOM24.1C.01.030.0040.a	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: da 0,501 a 5,01 m³	mc	225,67 €
LOM241.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010. peso specifico 1.8 ton/mc	100 kg	3,47 €
LOM241.1C.06.740.0030	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Compresa rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato. Data 03/12/2024 Il Tecnico Il Responsabile dell'Area Demanio e patrimonio Immobiliare Arch. Andrea Fogagnolo	mc	725,71 €



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE
NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

ANALISI NUOVO PREZZO - NP1

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
NP1	Fornitura con posa in opera pannello tipo "ECO DOVER" h 203 cm, maglia 200x50 mm, filo verticale 5 mm, doppio filo orizzontale 6 mm, palo tondo h 210 cm diametro 48 mm. Tutto il materiale sarà zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005. I pali verranno posati su muro con apposite piastre e tasselli ad interasse 2,5 ml c.ca. I pannelli verranno fissati ai pali con appositi giunti. sommano ml di cui costi per la manodopera		45,00			45,00	114,89	5.170,05 €	10,00%	517,01 €

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
preventivo prot. 22603 del 16/10/2024	Fornitura con posa in opera pannello tipo "ECO DOVER" h 203 cm, maglia 200x50 mm, filo verticale 5 mm, doppio filo orizzontale 6 mm, palo tondo h 210 cm diametro 48 mm. Tutto il materiale sarà zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005. I pali verranno posati su muro con apposite piastre e tasselli ad interasse 2,5 ml c.ca. I pannelli verranno fissati ai pali con appositi giunti. sommano ml di cui costi per la manodopera Data 03/12/2024 Il Tecnico Il Responsabile dell'Area Demanio e patrimonio Immobiliare Arch. Andrea Fogagnolo		45,00			45,00	114,89	5.170,05 €	10,00%	517,01 €



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE
NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

ANALISI NUOVO PREZZO - NP2

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
NP2	Fornitura e posa in opera n° 1 cancello tipo "ALASKA" pedonale anta a L 120 cm x H 300 cm, zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005, formato da riquadro tubolare quadro e specchiato con PANNELLO ECO DOVER. Compreso di piantane, serratura MANUALE, accessori per il montaggio e predisposto all'automazione. SOMMANO cad parziale LAVORI A CORPO euro TOTALE euro di cui costi per la manodopera	1,00				1,00	1.720,00 €	1.720,00 € 1.720,00 € 1.720,00 €	10,00%	172,00 €

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
preventivo prot. 22603 del 16/10/2024	Fornitura e posa in opera n° 1 cancello tipo "ALASKA" pedonale anta a L 120 cm x H 300 cm, zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005, formato da riquadro tubolare quadro e specchiato con PANNELLO ECO DOVER. Compreso di piantane, serratura MANUALE, accessori per il montaggio e predisposto all'automazione. SOMMANO cad di cui costi per la manodopera Data 03/12/2024 Il Tecnico Il Responsabile dell'Area Demanio e patrimonio Immobiliare Arch. Andrea Fogagnolo	1,00				1,00	1.720,00 €	1.720,00 €	10,00%	172,00 €



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE
NELLA FRAZIONE DI OLCCELLA.

ANALISI NUOVO PREZZO - NP3

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
NP3	Scavo a sezione ristretta ed obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano di sbancamento, compreso accatastamento in loco e rinterro. Calcestruzzo per opere varie di fondazioni semplici o armate quali platee, di qualsiasi forma e dimensione, compresi i getti, la vibrazione, le casseforme ed il ferro di armatura in ragione di 25 kg/m3. Classe di esposizione ambientale: XC2. Rapporto acqua 7 cemento: max. 0,60. Classe di resistenza a compressione minima: C 25. Dosaggio di cemento: 250 Kg. /m3. Diametro massimo inerte: 25 mm. Dimensione muro cm 50x20. SOMMANO ml parziale LAVORI A CORPO euro TOTALE euro di cui costi per la manodopera		45,00			45,00	511,84 €	23.032,78 € 23.032,78 €	25,00%	5.758,20 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI		% M.O.	MANODOPERA
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
preventivo prot. 22603 del 16/10/2024	Scavo a sezione ristretta ed obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano di sbancamento, compreso accatastamento in loco e rinterro. Calcestruzzo per opere varie di fondazioni semplici o armate quali platee, di qualsiasi forma e dimensione, compresi i getti, la vibrazione, le casseforme ed il ferro di armatura in ragione di 25 kg/m3. Classe di esposizione ambientale: XC2. Rapporto acqua 7 cemento: max. 0,60. Classe di resistenza a compressione minima: C 25. Dosaggio di cemento: 250 Kg. /m3. Diametro massimo inerte: 25 mm. Dimensione muro cm 50x20. SOMMANO ml di cui costi per la manodopera Data 03/12/2024 Il Tecnico Il Responsabile dell'Area Demanio e patrimonio Immobiliare Arch. Andrea Fogagnolo		45,00			45,00	511,84 €	23.032,78 €	25,00%	5.758,20 €



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

CRONOPROGRAMMA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE
NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	DESIGNAZIONE LAVORI	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETTIMANA	8° SETTIMANA	9° SETTIMANA	10° SETTIMANA	11° SETTIMANA	12° SETTIMANA	13° SETTIMANA
1	Scavo per la formazione di muretto													
2	Formazione di apertura nella recinzione esistente della scuola													
3	Formazione di muretto in cls e maturazione													
4	Fornitura e posa di recinzione metallica e cancello pedonale													
Data 03/12/2024 Il Tecnico Il Responsabile dell'Area Demanio e patrimonio Immobiliare Arch. Andrea Fogagnolo														



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

COSTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA
"FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del lettera commerciale
- Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 Interpretazione del lettera commerciale e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 7 Documenti che fanno parte del lettera commerciale
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
- Art.14 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 15 Proroghe
- Art.16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
- Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
- Art. 18 Penali in caso di ritardo
- Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 21 Risoluzione del lettera commerciale per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 22 Anticipazione
- Art. 23 Pagamenti in acconto
- Art.24 Pagamenti a saldo
- Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 27 Revisione prezzi
- Art. 28 Cessione del lettera commerciale e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 29 Lavori a misura
- Art. 30 Lavoro a corpo
- Art. 31 Lavori in economia
- Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 33 Cauzione provvisoria
- Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 35 Riduzione delle garanzie
- Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 37 Variazione dei lavori
- Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 40 Norme di sicurezza generali
- Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 42 Piano di sicurezza
- Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 44 Piano operativo di sicurezza
- Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 – AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 46 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria Art. 47 Subappalto

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 48 Accordo bonario e transazione Art. 49 Definizione delle controversie
- Art. 50 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 51 Risoluzione del lettera commerciale - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 53 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

- Art. 55 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 56 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 57 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 59 Custodia del cantiere
- Art. 60 Cartello di cantiere
- Art. 61 Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

- Art. 62 Opere provvisorie
- Art. 63 Noleggi
- Art. 64 Trasporti

CAPO 14 NORME PER REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA

- Art. 65 Garanzie in fase di realizzazione delle opere
- Art. 66 Test preventivi sui prodotti
- Art. 67 Garanzie a conclusione del collaudo
- Art. 68 Requisiti tecnici degli interventi su singoli impianti

CAPO 15- PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- Art.69 Tracciamenti verifiche e misurazioni
- Art.70 Qualità e provenienza dei materiali
- Art. 71 Prove materiali
- Art. 72 Malte e conglomerati
- Art. 73 Demolizioni

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova recinzione del giardino che sarà a servizio della scuola primaria "Ferrazzi-Cova" di Olcella. La recinzione consiste in un muretto in calcestruzzo colato in casseri per dare una sezione di 20 cm di larghezza e un'altezza di 50 cm fuori terra, sul quale verrà posata recinzione metallica rigida avente altezza 203 cm. Parte della recinzione esistente della scuola primaria dovrà essere demolita per consentire l'accesso al nuovo giardino.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

I lavori ammontano a euro 61.230,20 di cui euro 8.709,14 di costo della manodopera, oltre a euro 1.238,55 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, come descritto nella seguente tabella:

Lavori	€ 23.820,05	Soggetti a ribasso
Costo della manodopera	€ 6.829,95	Non soggetti a ribasso
Costo per l'attuazione della sicurezza	€ 600,00	Non soggetti a ribasso
TOTALE	€ 31.250,00	

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

Art. 4 - Categoria dei lavori

I lavori sono classificati nella categoria "Edifici civili ed industriali" - «OG1».- classe I. Non sono previste opere scorporabili.

Il codice CPV prevalente è 45262522-6 - Lavori edili.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il presente appalto sarà formalizzato nella forma di lettera contrattuale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. Nel prosieguo del presente capitolato si fa riferimento alla voce "contratto" per indicare l'appalto formalizzato secondo lettera commerciale.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del lettera commerciale e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. In ogni caso si applica quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 per le parti in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
- Cronoprogramma lavori;
- le polizze di garanzia secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 36/2023;
- il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione della lettera commerciale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 190 del d.lgs. 36/2023.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio: direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio da comunicare alla stazione appaltante e che farà fede per tutta la durata dell'appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal lettera commerciale.

L'appaltatore deve altresì comunicare, a mezzo di pec riportante i dati sulla tracciabilità finanziaria, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone e delle figure sopra richiamate, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato così come emanato dal Decreto Ministeriale n. 145 del 19/04/2000.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, marchiatura CE, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato,

negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la trasmissione formale della lettera commerciale, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta trasmissione, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata alla Stazione Appaltante. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P., sentito il direttore dei lavori, si esprime in merito.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del lettera commerciale senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del lettera commerciale ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali e premi di accelerazione

La corresponsione di penali e/o premi di accelerazione è disciplinata dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023.

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per il presente appalto non sono previsti premi di accelerazione in quanto non disponibile quota dedicata nel quadro economico.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione della lettera commerciale, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al lettera commerciale;

- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Lettera commerciale ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del DLgs 36/2023. Di seguito, i riferimenti agli

articoli ed allegati afferiscono al Codice dei Contratti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. L'allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto. 8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 del DLgs 36/2023, l'appaltatore può richiedere il pagamento di un'anticipazione sui lavori da effettuare. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17,

commi 8 e 9 del DLgs 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

Non si prevedono pagamenti in acconto rispetto agli stati di avanzamento lavori.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Visto l'importo dei lavori, la natura degli stessi, e la possibilità di erogare un pagamento in anticipazione, non sono previsti stati di avanzamento dei lavori. Il pagamento dei lavori viene effettuata a saldo, secondo quanto disciplinato dall'art. 125 del DLgs 36/2023.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Omissis.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Omissis.

Art. 27 - Revisione prezzi

E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Di seguito, i riferimenti agli articoli ed allegati afferiscono al Codice dei Contratti.

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

Non sono previsti lavori a misura ad eccezione della voce di computo riservata alla scarificazione e stesura di nuovo tappetino di usura per rappezzi secondo indicazione DL, ovvero per quella quota di lavorazioni riservate per lavori puntuali che verranno definite nel corso delle lavorazioni e che non sono predeterminabili.

Art. 30 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo il prospetto allegato al quadro economico di progetto.

Art. 31 - Lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1, dato che il presente appalto è affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a, non è richiesta la cauzione provvisoria;

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Codice.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla I;
- l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del lettera commerciale, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere:

partita 1) per le opere oggetto dell'affidamento: euro = importo contrattuale.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.

Qualora il lettera commerciale di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in lettera commerciale, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del lettera commerciale, Ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Omissis.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, saranno valutate secondo quanto stabilito dal D.L. 50/2022.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo

Qualora non si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (unica impresa operante) l'appaltatore è comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ai sensi del D.Lgs 81/08 e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Non è prevista la nomina di un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 5 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08 e contiene inoltre le notizie previste dallo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Omissis.

CAPO 9 - AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di

avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Art.47 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. 7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi

di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 1

9. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario

1. Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee

risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 49 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del lettera commerciale è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di BUSTO ARSIZIO ed è esclusa la competenza arbitrale. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il lettera commerciale nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il lettera commerciale collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del VENTI per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del lettera commerciale. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori

autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Patto di integrità e protocollo sulla tutela del lavoro negli appalti

La ditta appaltatrice si impegna per se e per i propri subcontraenti a rispettare gli obblighi previsti dal patto di integrità del Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2018 che viene sottoscritto contestualmente al presente lettera commerciale, nonché al rispetto del Protocollo di Intesa con le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune Di Busto Garolfo approvato con Delibera della Giunta Comunale n.118 del 26/09/2018;

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il lettera commerciale mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal lettera commerciale;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del lettera commerciale o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di lettera commerciale e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 – 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il lettera commerciale, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il lettera commerciale è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del lettera commerciale o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario

dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del lettera commerciale e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal lettera commerciale originario.

Il lettera commerciale è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del lettera commerciale. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del lettera commerciale.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, come prescritto all'art 18 e 19 del D.M. 145/2000 e s.m.i, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo/ certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla

data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel lettera commerciale.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi al progetto e secondo la perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- ove necessario e richiesto, i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di lettera commerciale;
- ove necessario e richiesto, l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di lettera commerciale all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i

danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
- con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- la presentazione alla D.L di tutte le bolle di trasporto e di tutti i modelli relativi allo smaltimento dei rifiuti presso le discariche autorizzate;
- La richiesta di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o di altre autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

- L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Omissis.

Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

Omissis.

Art. 59 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. In caso di furto o smarrimento di materiali forniti dalla Stazione appaltante, l'appaltatore provvederà a sue spese ed oneri a rifornire tali materiali.

Art. 60 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, avente dimensioni adeguate, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del lettera commerciale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente lettera commerciale è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art. 62 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto del relativo Piano di sicurezza e coordinamento.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc.,

sono contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Art. 63 - Noleggi

Gli eventuali noleggi a freddo e a caldo di mezzi, attrezzature è da intendersi ricompresa nelle voci di costo di cui al computo metrico estimativo.

Art. 64 - Trasporti

I costi di trasporto dei materiali, delle persone e delle attrezzature e dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, è da intendersi ricompresa nelle voci di costo di cui al computo metrico estimativo.

CAPO 14 NORME PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 65 - Garanzia in fase di realizzazione delle opere

La corretta realizzazione delle opere, effettuata nel rispetto dei dettami tecnici, è condizione primaria per il rilascio del CRE (certificato di regolare esecuzione). Al fine della redazione del CRE, l'appaltatore dovrà rilasciare dichiarazione di corretta posa e i certificati dei materiali utilizzati.

Art. 66 – Caratteristiche dei materiali da posare

I materiali da utilizzare sono descritti nelle voci del computo metrico estimativo e garantire le prestazioni riportate nel CME. La ditta fornirà tutte le schede tecniche e le schede dei materiali impiegati.

Art. 67 - Garanzie a conclusione delle opere

A conclusione delle opere il Comune provvederà a far redigere dal DL il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere obbligatoriamente svolto entro il 180° giorno successivo alla data di fine lavori, previa ricezione delle dichiarazioni e certificazioni dei materiali richieste.

Il direttore lavori verificherà la perfetta rispondenza rispetto al progetto.

Art. 68 - Requisiti tecnici delle lavorazioni

a) Realizzazione di muro di basamento in calcestruzzo

La classe di resistenza e di esposizione ambientale del CLS sarà di tipo XC2 e dovrà essere idonea ad operare in contesto non edificato, ad alta umidità. Il ferro di armatura dovrà essere in ragione di 25 kg/mc e diametro massimo di inerte di 25 mm.

L'affidatario dovrà eseguire con mezzi propri e a proprio carico lo scavo di fondazione.

b) Realizzazione di recinzione rigida in metallo

Sul muretto formato così come al punto a), verrà posata recinzione metallica rigida a pannello, avente altezza 203 cm e maglia 200x50 mm a doppio filo orizzontale da 6 mm, fissato su palo tondo avente altezza 210 cm e diametro 48 mm. Il pannello dovrà essere in acciaio zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005. I pali verranno posati su muro con apposite piastre e tasselli ad interasse 2,5 ml circa. I pannelli verranno fissati ai pali con appositi ed idonei giunti. Nel complesso la nuova recinzione non dovrà avere spigoli taglienti o maglie sporgenti.

c) Posa di cancello pedonale

Verrà posato un cancello carraio ad unica anta avente le stesse caratteristiche tecniche dei pannelli.

CAPO 15 - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 69 - Qualità e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabilmente, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra

che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.

Art. 70 - Demolizioni e smaltimenti

Le demolizioni dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori; l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori: pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento o rimozione, sia l'Appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza. La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare le strutture preesistenti ivi comprese le superfici oggetto dell'intervento come anche i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere sia alla cernita ed accatastamento dei materiali reimpiegabili, sia al trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili nel rispetto della normativa in vigore.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

AREA DEMANIO E
PARTIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL
PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO

Il presente elaborato riporta le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza da redigere per la realizzazione della recinzione del nuovo giardino della scuola primaria "Ferrazzi - Cova" di Olcella. Scopo del documento è quello di individuare le possibili problematiche della sicurezza, delle possibili interferenze e delle specificità del luogo nel quale sarà insediato il cantiere.

La presente relazione è da intendersi come premessa, generale e di massima, ai contenuti del Piano della Sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08. 2.

Interferenze ambientali

Le lavorazioni si svolgeranno interamente su suolo pubblico. L'accesso all'area di cantiere avverrà attraverso il passaggio ricavato all'interno della recinzione esistente della scuola primaria. Saranno previste opportune delimitazioni per impedire l'accesso di estranei all'area in cui si svolgeranno le lavorazioni.

Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e dei rischi ambientali

In applicazione di quanto disposto nel D.Lgs. 81/08, è opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art.100, comma 1 e sulla base dell'elenco che è riportato nell'allegato XI, si sono individuati i seguenti rischi particolari.

- «Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall'alto da altezza superiore a 2,00 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera». Non sono invece previsti altri rischi particolari (quali la rimozione di amianto, uso di esplosivi, lavori in prossimità di linee elettriche in tensione, ecc.) riportati nei rimanenti punti dello stesso Allegato XI.
- Per la valutazione preventiva dell'esposizione delle maestranze al rumore, si rimanda ai contenuti del POS dell'impresa esecutrice e di eventuali subappaltatrici che dovranno recepire adeguatamente le direttive contenute nel capo II del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro".

Organizzazione logistica del cantiere

Si dovrà provvedere all'impianto di un'area logistica di cantiere in cui dovranno essere presenti spogliatoio e wc chimico. Nell'area di cantiere dovranno inoltre essere delimitate le eventuali sub-aree destinate a deposito dei materiali all'aperto, deposito di mezzi ed attrezzature, lavorazione ferro per cementi armati, lavorazione della carpenteria metallica, mezzi di sollevamento, aree di sosta e parcheggio. L'area logistica del cantiere dovrà essere recintata per un'altezza di 2,00 m, con paletti in ferro e lamiera ondulata (o equivalente) secondo indicazione DL, di sufficiente robustezza per resistere tentativi di sfondamento ed impedire l'intrusione di estranei.

Le operazioni di carico e scarico avverranno esclusivamente all'interno dell'area recintata. Durante tutto il periodo dei lavori il cancello d'ingresso dovrà essere mantenuto sempre chiuso mentre personale dell'impresa dovrà essere sempre presente in concomitanza all'entrata e uscita dei mezzi.

Stima dei costi della sicurezza

I costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sono contenute nel computo allegato ed ammontano a euro 600,00.

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANT ITA'	IMPORTI		
		par. ug.	lun g.	lar g.	H/pe so		unitari o	TOTAL E	% M.O.
LOM241.R T.05.00.00. 0010.z	Segnaletica verticale su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazione e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti								

	a quelle di cantiere sulla base delle specifiche necessità							
	SOMMANO cad	35,7 0			35,70	0,98 €	34,99 €	0,00 %
LOM241.R T.02.00.00. 0030.a	Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione							
	SOMMANO cad	1,0 0			1,00	189,75 €	189,75 €	0,00 %
LOM241.R T.05.00.00. 0040.c	Delimitazione temporanea; lunghezza [mm] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo							
	SOMMANO cad	80,0 0			80,00	4,69 €	375,20 €	0,00 %
	Tutte le voci sono comprensive dei noli a freddo o a caldo dei mezzi e degli attrezzi necessari a dare l'opera finita							
	parziale LAVORI A MISURA euro						599,94 €	
	arrotondamenti						0,06 €	

	TOTALE euro						600,00 €	
	Data 03/12/2024							

AREA DEMANIO E
PARTIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

PREMESSA

Il presente documento viene redatto, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità dell'art. 38 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Il piano di manutenzione è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

1. il manuale d'uso;
2. il manuale di manutenzione;
3. il programma di manutenzione.

Il piano di manutenzione è il documento che prevede, pianifica, programma l'attività di manutenzione dell'opera al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza.

1) MANUALE D'USO

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici; esso contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Nel progetto, la componente soggetta ad uso è il cancello carraio manuale con predisposizione all'automazione elettrica.

Il cancello, dotato di serratura, non dovrà reggere carichi gravanti sulle ante o sui pali che lo sorreggono. Le ante, alla chiusura, dovranno essere correttamente accostate.

2) MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione, come da definizione di cui al comma 5 dell'art.38 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. vengono di seguito elencate le informazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio:

- descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo: per la manutenzione del cancello carraio e della recinzione metallica risulta necessaria la risorsa di un fabbro, per la manutenzione del basamento in calcestruzzo risulta necessaria la risorsa di un muratore edile, per la manutenzione del tappeto erboso risulta necessaria la figura di un giardiniere.

- il livello minimo delle prestazioni: le attività di manutenzione dell'opera dovranno prevedere lo sfalcio periodico del prato e la rimozione delle malerbe con attenzione a mantenere omogeneo, uniforme e complanare il piano di calpestio. La manutenzione delle componenti metalliche riguarda la verifica visiva periodica della tenuta dei giunti, delle cerniere, della robustezza dei pali di fissaggio, dell'assenza di rigonfiamenti o cedimenti nella rete metallica.

- le anomalie riscontrabili: cedimenti nella recinzione metallica, umidità di risalita nel basamento in calcestruzzo con distacchi di copri ferro, serratura del cancello carraio guasta, cedimento dei pali di sostegno, smagliatura della rete.

3) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni;

In base alla necessità contingente per quanto riguarda cedimenti, smagliature, distacchi di copri ferro.

Periodiche per quanto riguarda la manutenzione del verde.

- b) il sottoprogramma dei controlli;

con cadenza mensile si effettua una ricognizione visiva di quanto individuato al punto n. 2.

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

In base alla necessità contingente per quanto riguarda cedimenti, smagliature, distacchi di copri ferro.
Periodiche per quanto riguarda la manutenzione del verde.

AREA DEMANIO E
PARTIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ufficio OOPP. e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "FERRAZZI E COVA" DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI
OLCELLA.


ELABORATI GRAFICI



<p>COMUNE DI BUSTO GAROLFO Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Ufficio Opere Pubbliche e gestione del Patrimonio Arch. Andrea Fogagnolo</p>		
<p>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI - COVA DI VIA SANTA GELTRUDE, NELLA FRAZIONE DI OLCELLA</p>		
<p>Planimetria di inquadramento - STATO DI FATTO scala 1:1000</p>		<p>T1</p>



COMUNE DI BUSTO GAROLFO Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Ufficio Opere Pubbliche e gestione del Patrimonio Arch. Andrea Fogagnolo		
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI - COVA DI VIA SANTA GELTRUDE, NELLA FRAZIONE DI OLCELLA		
Planimetria di inquadramento - STATO DI PROGETTO scala 1:1000		T2



<p>COMUNE DI BUSTO GAROLFO</p> <p>P.zza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo</p> <p>AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Ufficio Opere Pubbliche e gestione del Patrimonio</p> <p>Arch. Andrea Fogagnolo</p>		
<p>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI - COVA DI VIA SANTA GELTRUDE, NELLA FRAZIONE DI OLCELLA</p>		
<p>comparativa e sezione scala 1:1000</p>	<p>T3</p>	

VIA S. GELTRUDE

VIA ADDA

CESATA

accesso e percorso
mezzi

area stoccaggio
cantiere

12,50

5,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO		
P.zza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo		
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Ufficio Opere Pubbliche e gestione del Patrimonio		
Arch. Andrea Fogagnolo		
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI - COVA DI VIA SANTA GELTRUDE, NELLA FRAZIONE DI OLCELLA		
layout di cantiere scala 1:500		T4



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it
Ufficio Tecnico – Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA “FERRAZZI E COVA” DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA
FRAZIONE DI OLCELLA.**

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E VERBALE DI VALIDAZIONE
art. 42 del Decreto Legislativo n. 36/2023

Il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre dell'anno 2024 (duemilaventiquattro) presso l'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Fogagnolo,

Rilevata la necessità di programmare interventi di ampliamento del giardino della scuola primaria Ferrazzi-Cova di Olcella;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2024 di approvazione del DUP 2024/2026;

Visto il Verbale di immissione in possesso anticipata del 16/12/2024;

Visto il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio OOPP e gestione del patrimonio dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per i “Lavori di AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “FERRAZZI E COVA” DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.” composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale;
- 2) Quadro economico
- 3) Computo metrico estimativo
- 4) Elenco prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi
- 5) Quadro di incidenza manodopera
- 6) Costi per l'attuazione della sicurezza
- 7) Cronoprogramma
- 8) Capitolato speciale d'appalto
- 9) Prime indicazioni per la stesura del PSS/PSC
- 10) Piano di manutenzione dell'opera
- 11) Elaborati grafici

Visto il seguente quadro economico dell'intervento:

DESCRIZIONE		IMPORTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “FERRAZZI E COVA” DI VIA SANTA GELTRUDE NELLA FRAZIONE DI OLCELLA.		
<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
Lavori		
1	Importo lavori	€ 30.650,00
1.a	Di cui importo per i costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 6.829,95

2	Importo per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
A	Sommario 1+2	€ 31.250,00
3	Iva 10% sui lavori (A)	€ 3.125,00
B	Sommario A+3	€ 34.375,00
Somme a disposizione		
4	Indennità per l'acquisizione dell'area di progetto	€ 22.000,00
5	Incentivo per funzioni tecniche 2% (A)	€ 625,00
5.1	Di cui 20% da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€ 125,00
5.2	Di cui importo netto del fondo	€ 500,00
C	Sommario	€ 22.625,00
D	Totale	€ 57.000,00

Dato atto che l'intervento verrà finanziato al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.912 Titolo 2 Missione 10 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto l'art. 42 (Verifica progettazione) del Decreto Legislativo N. 36/2023;

Dato atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree che saranno acquisite dal Comune in seguito ad accordo bonario, ma, che in forza del verbale sopra richiamato, l'area risulta nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

Atteso che è stata effettuata apposita verifica preventiva del progetto in oggetto accertando in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) l'adeguatezza dei prezzi utilizzati;

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 (Verifica progettazione) del Decreto Legislativo N. 36/2023, il sottoscritto RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto dei lavori in titolo.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**
Arch. Andrea Fogagnolo

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005